

Deliberazione N. 483 / 2010

Estratto dal verbale delle deliberazioni di Giunta

OGGETTO: D.LGS. 03/04/2006 N. 152 E S.M.I., PARTE V - NUOVE DISPOSIZIONI INERENTI LE MODALITA' DI COMUNICAZIONE DEI CAMPIONAMENTI ANALITICI PERIODICI RELATIVI ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA PER GLI STABILIMENTI AUTORIZZATI IN VIA ORDINARIA

L'anno **duemiladieci** il giorno **diciassette** del mese di **Dicembre** alle ore **09:20** in Pesaro nella sala delle adunanze "Sara Levi Nathan".

A seguito di avvisi, si è riunita la Giunta Provinciale nelle persone dei Signori:

RICCI MATTEO	Presidente	Presente
ROSSI DAVIDE	Vice Presidente	Presente
CIARONI DANIELA	Assessore	Assente
GALUZZI MASSIMO	Assessore	Presente
MINARDI RENATO CLAUDIO	Assessore	Presente
MORANI ALESSIA	Assessore	Presente
PORTO TARCISIO	Assessore	Presente
SERI MASSIMO	Assessore	Presente

Assiste il Segretario Generale **RONDINA ROBERTO**.

Riconosciuta legale l'adunanza il Sig. **RICCI MATTEO**, assunta la Presidenza, invita i Membri della Giunta stessa a prendere in trattazione i seguenti oggetti:

(OMISSIS)

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4.3 – AMBIENTE, AGRICOLTURA,
ENERGIA E SVILUPPO FONTI RINNOVABILI,
PIANIFICAZIONE AMBIENTALE**

DOTT.SSA CECCHINI ELISABETTA

VISTI:

Il D.Lgs. 152/06 e s.m.i. recante “Norme in materia ambientale”;

L’art. 11 della LR 60/97, il quale regola i lavori del comitato tecnico di coordinamento fra Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino, A.R.P.A.M. ed A.S.U.R.

CONSIDERATO:

- Che l’articolo 269 comma 6 del suddetto decreto disciplina gli obblighi a carico del gestore dello stabilimento, come definito all’articolo 268 comma 1 lettera n) del decreto medesimo, prescritti dall’autorizzazione ed inerenti la trasmissione all’autorità competente delle sole risultanze dei cosiddetti campionamenti di messa a regime;
- Che né nel richiamato articolo 269 comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., né altrove nel dettato di cui al Titolo I della Parte V del citato decreto, viene espressamente stabilito che i gestori delle aziende autorizzate debbano provvedere a trasmettere le risultanze dei campionamenti eseguiti periodicamente e diversi da quelli di “messa a regime”;
- Che lo stesso punto 2.7 dell’Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. introduce per i gestori degli stabilimenti l’obbligo di dotarsi di un registro nel quale riportare le risultanze dei controlli analitici discontinui prescritti con l’autorizzazione;
- Che il punto 2.8 dell’Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. introduce per i gestori degli stabilimenti l’obbligo di dotarsi di un registro nel quale riportare eventi straordinari o ordinari relativamente al funzionamento degli impianti di abbattimento;
 - Che nel corso della seduta del 26/11/2009, come risulta dal relativo verbale assunto agli atti con protocollo 74991/09, i componenti del suddetto comitato di coordinamento raggiungevano una posizione comune in ordine alla possibilità di caducare l’obbligo da parte dei gestori degli stabilimenti di trasmettere le risultanze dei campionamenti periodici discontinui;

RITENUTO:

- Che la mancata trasmissione delle risultanze dei controlli periodici discontinui non comporti di per sé un depotenziamento dell’azione di controllo posta in essere dalle autorità competenti costituendo, al

contrario, il primo elemento necessario per l'implementazione ed il rafforzamento di diversi e più efficaci metodi di verifica consistenti sia nelle ispezioni in situ, che nelle verifiche documentali "a campione";

- Che, per quanto sopra, la mancata trasmissione delle risultanze dei controlli periodici discontinui, e degli altri documenti ad essi eventualmente correlati, possa di contro agevolare il decongestionamento degli uffici preposti, in particolare di Provincia ed ARPAM, attualmente oberati dalle operazioni di catalogazione e valutazione dei documenti stessi la quale ultima, da sola, non consente comunque una esaustiva comprensione dello scenario emissivo aziendale qualificandosi di fatto le operazioni di controllo così condotte come soltanto parziali;

- Che, per quanto sopra, l'iniziativa di caducare l'obbligo di inviare le risultanze dei campionamenti periodici, e degli altri documenti ad essi eventualmente correlati, si collochi nell'alveo delle misure di razionalizzazione operativa della Pubblica Amministrazione con lo scopo di accrescere efficacia ed efficienza dell'azione di controllo, consentendo l'organizzazione di verifiche più puntuali e mirate privilegiando la qualità in luogo della quantità dei controlli;

Per quanto sopra esposto e considerato;

Visti:

- Lo statuto dell'Ente;
- L'art. 48, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

Per tutto quanto premesso

PROPONE

di deliberare quanto segue:

1. Per tutti i gestori di stabilimenti per i quali al 31/12/2010 sia stata rilasciata l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera in via ordinaria, sia essa di emanazione regionale o provinciale, è caducato l'obbligo di trasmissione, ai destinatari stabiliti nell'autorizzazione stessa delle risultanze dei campionamenti periodici discontinui, diversi da quelli di messa a regime a partire da quelli previsti per l'anno 2011; tale disposizione non si applica alle autorizzazioni nelle quali è stato prescritto un sistema di monitoraggio in continuo;
2. I gestori degli stabilimenti di cui al punto 1) autorizzati ai sensi del D.P.R. 24/05/1988 n° 203 dovranno dotarsi dei registri punto 2.7 e 2.8 dell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. a partire dal 01/01/2011. La compilazione di tali registri dovrà avvenire nel pieno rispetto di quanto previsto dal citato Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. I registri dovranno essere firmati dal gestore dello stabilimento o da persona

- espressamente delegata a tale compito. Fatte salve eventuali specifiche puntualizzazioni da parte della ditta, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente atto la figura del gestore di cui all'art. 268 c.1 lett. n) del D.Lgs. 152/06 sarà considerata coincidente con quella del legale rappresentante;
3. I gestori degli stabilimenti di cui al punto 1) sono tenuti a comunicare alla Provincia al Comune competente per territorio, all'A.R.P.A.M. ed all'A.S.U.R., entro le otto ore successive, il verificarsi di eventi, malfunzionamenti o avarie tali da pregiudicare potenzialmente il rispetto dei valori limite di emissione. In tali casi, essi dovranno adottare tutte le misure necessarie per garantire il ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e sospendere l'esercizio dell'impianto se il malfunzionamento, l'anomalia o il guasto possono determinare un pericolo per la salute umana;
 4. I gestori degli stabilimenti di cui al punto 1) sono tenuti a comunicare alla Provincia, al Comune competente per territorio, all'A.R.P.A.M. ed all'A.S.U.R. entro ventiquattro ore dall'accertamento, il superamento dei limiti di emissione e, qualora già disponibili, le relative certificazioni analitiche, e ad adottare tutte le misure necessarie per garantire un tempestivo ripristino della conformità;
 5. Rimane fatto salvo l'obbligo dei gestori degli stabilimenti di cui al punto 1) di rispettare la periodicità prescritta dall'autorizzazione per l'esecuzione dei campionamenti periodici di autocontrollo; tale periodicità è da intendersi normalmente decorrente dalla data di messa a regime. Qualora cause di forza maggiore impediscano il rispetto delle tempistiche prescritte, il gestore è tenuto ad informare tempestivamente Provincia, Comune ed ARPAM, specificando le cause dell'impedimento;
 6. Rimane fatto salvo l'obbligo dei gestori degli stabilimenti di cui al punto 1) di custodire, presso lo stabilimento, a disposizione delle Autorità competenti per il controllo, il titolo autorizzatorio, i registri di cui al precedente punto 2), nonché copia delle comunicazioni di "messa in esercizio" e "messa a regime", dei certificati analitici, del "piano di gestione dei solventi", delle risultanze dei sistemi di monitoraggio in continuo nelle forme specificate dalla Legge e/o dall'atto autorizzatorio e di ogni altra specifica comunicazione o documento previsti dall'autorizzazione o comunque necessari alla verifica del rispetto delle prescrizioni impartite attraverso di essa;
 7. Rimane facoltà dell'Amministrazione Provinciale, dell'A.R.P.A.M, dell'A.S.U.R. e del Comune competente per territorio richiedere in qualunque momento l'esibizione o la trasmissione di tutti i documenti necessari al fine della verifica del rispetto delle prescrizioni autorizzatorie;

8. Quanto deliberato ai precedenti punti assume forza di prescrizione altrimenti imposta dall'autorità al soggetto autorizzato; di conseguenza, le violazioni di quanto stabilito ai punti precedenti verranno trattate ai sensi dell'articolo 279 comma 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
9. Di dichiarare la relativa deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del T.U.E.L.

LAT/CP/maf

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4.3

F.to (Dott.ssa Elisabetta Cecchini)

LA GIUNTA PROVINCIALE

Esaminata la soprariportata proposta di deliberazione;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui all'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. ex D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi

D E L I B E R A

di approvare la proposta sopra riportata

Inoltre, stante l'urgenza, a voti unanimi

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ex art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. del D.Lgs. 267/2000.

(OMISSIS)

Del che si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE
F.to **RICCI MATTEO**

SEGRETARIO GENERALE
F.to **RONDINA ROBERTO**

La presente copia, composta di n.6..... pagine, è conforme all'originale conservato in atti e consta altresì di n. ...//..... allegati per un totale di n. ...//..... pagine.

Pesaro,

IL SEGRETARIO GENERALE

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa oggi all'Albo Pretorio della Provincia per 15 giorni.

Pesaro,

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **RONDINA ROBERTO**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 17/12/2010 perché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. 267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **RONDINA ROBERTO**